

<b>Proposta N° 383 / Prot.</b>  <b>Data 25/09/2014</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____  <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
--	---	---

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 311 del Reg.</b>  <b>Data 26/09/2014</b>	<b>OGGETTO :</b>	LITE: 1) <b>CRISCENTI MARIA GIOVANNA</b> C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) <b>NAOUAR SAHRAOUI C/ RISCOSSIONE SICILIA SPA + COMUNE DI ALCAMO, INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO (APPELLO).</b> AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE NEI PREFATI GIUDIZI.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>  <b>Immediata esecuzione</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	<b>Sindaco</b> Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	<b>Ass.Anz</b> Coppola Vincenzo		X			
3)	<b>Assessore</b> Culmone Renato		X			
4)	<b>Ass.V/Sindaco</b> Cusumano Salvatore	X		X		
5)	<b>Assessore</b> Manno Antonino	X		X		
6)	<b>Assessore</b> Grimaudo A.P.Selene	X		X		
7)	<b>Assessore</b> Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in appresso:  
“AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE RIGUARDO ALLE LITI: 1) **CRISCENTI MARIA GIOVANNA** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **NAOUAR SAHRAOUI C/ RISCOSSIONE SICILIA SPA + COMUNE DI ALCAMO, INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO (APPELLO).**”

**Premesso che:** con ricorso **754/14 R.G.** proposto dalla sig.ra **CRESCENTI Maria Giovanna**, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Ruisi, notificato a quest'Ente il 03/07/2014 in uno con il decreto Cron. 854/2014 di pari data dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con cui è stata fissata la prima udienza di comparizione per il **3 OTTOBRE 2014**, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 7293 del 06/06/2014, personalmente contestatogli per violazione dell'art. 145, commi 2 e 10, C.d.S.; valutate le allegate deduzioni del 23/07/2014 del personale operante, con le quali quest'ultimo ha confutato in fatto le motivazioni addotte dal ricorrente, questo Comando ritiene di confermare appieno la legittimità dell'opposto verbale;

**Premesso che:** con atto di citazione in appello del Sig. **NAOUAR Sahraoui**, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, quest'ultimo ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per l'udienza del **10 OTTOBRE 2014**, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, per la riforma della sentenza n. 565/2013 del Giudice di Pace di Carini, con la quale è stata rigettata la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartelle esattoriali nn. 29620050003934628 e 296200600065199165; valutato, dagli atti e dalle allegate deduzioni del Responsabile Ufficio Contravvenzioni, che il verbale n. 31897 – Reg. 1388/03 del 14/05/2014 propedeutico al ruolo portato con l'opposta cartella n. 296200600065199165 è stato personalmente contestato al sig. Naouar Sahraoui all'atto dell'accertamento avvenuto il 14/05/2003, come già avuto modo di dimostrare documentalmente nel processo di primo grado, questo Comando ritiene di confermare appieno la legittimità del richiamato verbale e per l'effetto del procedimento di riscossione a mezzo ruolo di competenza dello stesso;

**Vista** La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante della Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nei procedimenti di cui in premessa promossi contro il Comune di Alcamo;
- 2) Di nominare legali del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avv. Giovanna Mistretta, nonché l'avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. “D1”, in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo agli stessi ogni più ampio mandato di legge, sia unitamente che disgiuntamente, delegandoli della rappresentanza e della difesa nei suddetti giudizi, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

#### **Il Proponente**

Responsabile di Procedimento  
Isp. C.di P.M. Francesco Accurso

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Vista** la superiore deliberazione avente per oggetto: *AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE RIGUARDO ALLE LITI: 1) **CRISCENTI MARIA GIOVANNA** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **NAOUAR SAHRAOUI C/ RISCOSSIONE SICILIA SPA + COMUNE DI ALCAMO, INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO (APPELLO).***”

**Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

**Visto** (eventuali leggi di settore)

**Visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

## **D E L I B E R A**

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “*AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE RIGUARDO ALLE LITI: 1) **CRISCENTI MARIA GIOVANNA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **NAOUAR SAHRAOUI C/ RISCOSSIONE SICILIA SPA + COMUNE DI ALCAMO, INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO (APPELLO).*****”

.

### **Contestualmente**

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

### **DELIBERA**

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE RIGUARDO ALLE LITI: 1) **CRISCENTI MARIA GIOVANNA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**; 2) **NAOUAR SAHRAOUI C/ RISCOSSIONE SICILIA SPA + COMUNE DI ALCAMO, INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO (APPELLO).**"

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 16/09/2014

**Il V.Comandante Alla P.M.**

*F.to Dott. Giuseppe Fazio*

**Per il Dirigente l'Ufficio Avvocatura  
Comunale**

*F.to Avv. Silvana Calvaruso*

-----  
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 25/09/2014

Il Dirigente di Settore

F.to Dr. Luppino Sebastiano

+

**IL SINDACO**  
**F.to Sebastiano Bonventre**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**F.to Cusumano Salvatore**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Cristofaro Ricupati**

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/10/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2014
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**  
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati )



# CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Contravvenzioni

Al V. Comandante la P.M.

Oggetto: Deduzioni all'opposizione innanzi al Giudice di Pace di Alcamo proposto da Naouar Sahraoui nato a Monastir (Tun.) il 13/05/1962 e residente a Terrasini in Via Ciucca n. 15, avverso cartella esattoriale n. 29620060065199165.

In riferimento all'opposizione presentata da Naouar Sahraoui avverso cartella esattoriale come in oggetto, relativa al verbale n. 31897 reg. n. 1388/03 del 14/05/03 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo notificato in pari data, questo Comando conferma la notifica nei termini di legge del verbale sopra citato e di conseguenza la venuta iscrizione a ruolo del verbale stesso. Non risultano essere presenti agli atti di questo Comando altri ruoli a carico dell'opponente.  
Alcamo li, 12/09/2014

L' Ispettore Capo di P.M.  
Francesco Accurso


Pos. 09/13

COPIA

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO 5 MAG. 2014

STUDIO LEGALE  
Avv. CHRISTIAN ALESSI  
via I.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)  
Tel./Fax 0918902042  
email: christian@studiolegalealessi.it  
www.studiolegalealessi.it

Prot. n. 27511 del  
Assegnata al Settore



26 MAG 2014  
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

ATTO DI APPELLO

Il sig. Naouar Sahraoui, nato a Monastir (Tunisia) il 13.05.1962 e residente in Terrasini, via Ciucca, 15, cod. fisc. NRASHR62E13Z352K, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34 presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) che continua a rappresentarlo e difenderlo per mandato a margine dell'atto di citazione del 17/26.06.2013 del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Carini, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042


CITA

La Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva 04739330829, elettivamente domiciliata presso il proprio procuratore dott. Pietro Di Quarto presso la sede provinciale sita in Palermo, via V. Orsini, 9  
Il Comune di Palermo, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Palermo, p.zza Pretoria I, cod. fisc. 0050192082;  
Il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, p.zza Ciullo, cod. fisc. 80002630814

a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Palermo all'udienza del 10 ottobre 2014, ore legali, nei locali di Sue solite sedute siti in Palermo, p.zza Vittorio Emanuele Orlando, 1, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le infrascritte domande per la riforma della sentenza n. 565/2013 resa inter partes dal Giudice di Pace di Carini, dott.ssa Paola Marchetta, dei 29.11.2013, non notificata, nel procedimento avente R.G. 699/2013.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 17/26 giugno 2013 l'odierno appellante evocava in giudizio la Riscossione Sicilia s.p.a. nella qualità di.



STUDIO LEGALE ALESSI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
PROT. N. 1933  
DEL 27 MAG. 2014

concessionario della riscossione per la Provincia di Palermo, il Comune di Palermo ed il Comune di Alcamo per vedere revocata o comunque annullata la cartella di pagamento n. 29620050003934628 e 29620060065199165 per prescrizione del diritto ex art. 209 d.lgs. 285/92, nonché ex art. 28 l. 689/81.

In particolare parte attrice sosteneva che a seguito di una richiesta di estratto di ruolo presso il Concessionario della Riscossione al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria, apprendeva, con una certa sorpresa, l'esistenza della predetta cartella di pagamento che si riferisce a sanzioni al codice della strada.

Eccepiva, quindi, sia che il verbale di contestazione prodromico alla cartella di pagamento non era stato notificato sia la prescrizione del credito atteso che non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento n. 29620050003934628 e come risulta dall'estratto di ruolo presuntivamente notificata nell'anno 2005 e la cartella n. 29620060065199165 presuntivamente notificata nell'anno 2006 e quella di avvio del procedimento avvenuto in data 26.06.2013.

L'Agente della Riscossione, si costituiva in giudizio e contestava quanto dedotto da parte attrice non producendo, tuttavia, alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella e l'avvio dell'azione giudiziaria.

La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta per la decisione.

Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Carini, dottessa Paola Marchetta ha rigettato le domande formulate da parte attrice poiché *"...l'opposizione avverso gli estratti di ruolo, non notificati ma rilasciati su richiesta dell'interessato, deve essere rigettata, essendo stati preceduti da atti ritualmente notificati ed entrati nella sfera di conoscenza del destinatario allo scopo, soprattutto, di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa"*.

La sentenza impugnata è integralmente errata e va totalmente riformata per i seguenti motivi:

*1) Violazione di legge - Sull'ammissibilità dell'azione*

Il giudice di prime cure ha errato nella propria decisione in quanto ha errato nel valutare la qualificazione in diritto della domanda.

Invero, il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Ebbene, il Giudice di Prime Cure ha errato nella qualificazione dell'odierna azione e da un'attenta lettura della medesima sentenza si potrà con certezza rilevare anche la contraddittorietà della stessa.

Invero il procedimento contenzioso avviato dall'odierno appellante e relativo all'opposizione al ruolo esattoriale è un'azione di accertamento negativo del credito ove si chiedeva al Giudicante di dichiarare prescritto il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per effetto dell'inerzia protratta per un periodo di tempo che, nel caso de quo, è di cinque anni come prescritto dall'art. 28, l. 689/81 nonché dall'art. 209, d.lgs. 209/92.

Quindi, ciò che è contestato, nel caso per cui è causa non sono dei vizi della cartella di pagamento notificata ma, appunto, la prescrizione del credito che non è stato azionato nel termine di anni 5 dalla notifica della medesima cartella di pagamento.

Nel caso de quo la cartella esattoriale n. 29620050003934628 come risulta dall'estratto di ruolo presuntivamente notificata nell'anno 2005 e la cartella n. 29620060065199165 presuntivamente notificata nell'anno 2006 e quella di avvio del procedimento avvenuto in data 26.06.2013 non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.

In merito all'inammissibilità per difetto di interesse, invece, v'è da dire che l'odierno appellante ha un pieno interesse a vedere dichiarate prescritte le somme iscritte a ruolo e ciò anche alla luce di consolidato orientamento Giurisprudenziale.

L'odierna opposizione proposta deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. poiché l'attore contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione non ancora iniziata, rilevando la mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva costituiti dalla certezza e dalla liquidità del credito azionato. (Cass. Civ. n. 16569/2002; Cass. Civ. n. 10295/2009).

Qualificata, quindi come opposizione ex art. 615 c.p.c., la stessa non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quanto non siano state completate le operazioni della procedura esecutiva.

Si può osservare, nel caso in esame, che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione in ragione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, per cui non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. Sez. Unite n. 489/2000) essendo l'odierna opposizione appellata qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Pertanto, pur trattandosi di credito derivante da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni al c.d.s., non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per l'opposizione a sanzione amministrativa, bensì in toto il rito ordinario, con esclusione quindi, del termine di decadenza di cui all'art. 22, L. 689/1981 (Cass. Civ. SS.UU. n. 489/2000).

Né può applicarsi il termine (60 giorni) di cui all'art. 21, co. 1, d.lgs. n. 546/92 poiché previsto per il ricorso da proporsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Infatti, l'attore propone un'azione di accertamento negativo del credito impugnando ex art. 615 c.p.c. un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su mera richiesta dell'interessato.

Inoltre, è opportuno evidenziare l'interesse ad agire dell'odierno attore ai sensi dell'art. 100 c.p.c. attesa la necessità dello stesso a vedere eliminate dalle somme iscritte ruolo a carico dello stesso non più esigibili dall'amministrazione e ciò anche in ossequio delle recenti pronunce Giurisprudenziali che prevedono l'impugnabilità del ruolo (Cass. Civ. n. 15946/2010 e Cass. Civ. 724/2010) ed in ultimo la recentissima Cass. n. 2248 del 3.02.2014 che ha previsto che *"il ruolo, ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del*

*rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.25. ". La Cassazione conclude stabilendo che "la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'Ufficio, che aveva consegnando copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata. "*

Invero l'iscrizione di somme a ruolo comporta, qualora si raggiunga il limite di legge di euro 8.000,00 (oggi euro 20.000,00) previsto dall'art. 76, d.p.r. 602/73, (cumulandolo con eventuali altri carichi di ruolo) all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. E' tale l'interesse dell'odierno attore a vedere eliminate delle somme iscritte ruolo a carico dello stesso non più esigibili.

L'ordinanza n. 15946/2010 della Corte di Cassazione ha ritenuto che per impugnare un atto dell'ente impositore è sufficiente che lo stesso "porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 del d.lgs. 546/92. Pertanto l'impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella, ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo".

Infine "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto

all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto conseguenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. Civ. SS. UU. n. 16412/2007 e Cass. Civ. SS.UU. n. 5791/2008).

Infatti è sempre facoltà del contribuente impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa (Cass. Civ. n. 17202/2009).

Ed infine con una pronuncia la Corte di Cassazione (ordinanza n. 15479 del 14.09.2012) ha ribadito la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo; (nel caso esaminato dalla Corte il contribuente si recava da Equitalia a pagare dei tributi e scopriva di essere oggetto di sei verbali di accertamento per infrazioni al c.d.s. ma la notifica degli stessi non era stata eseguita regolarmente ed il ricorrente indicava la natura recuperatoria dell'opposizione proposta e poneva a suo fondamento la mancata notifica dell'atto presupposto).

Infatti il contribuente può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso a dati personali): in particolare ottenere dal responsabile del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, ottenere la cancellazione di dati ed opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi pertinenti allo scopo della raccolta.

Inoltre, per mero tuziorismo difensivo, è opportuno evidenziare che una recente pronuncia della CTP di Bari la n. 27/09/13 dep. 5.04.2013, richiamando la sentenza n. 15946/2010 della Suprema Corte, conferma l'impugnabilità dell'estratto di ruolo riconoscendo al contribuente la possibilità di ricorrere avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore al medesimo indirizzati ed aventi ad oggetto una pretesa tributaria, escludendo la necessità di attendere che la stessa venga richiesta attraverso

un atto autoritativo espressamente incluso tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992.

Inoltre, sembra opportuno precisare che nel procedimento di impugnazione dell'estratto di ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento non si sostanzia in un accertamento negativo, poiché l'estratto di ruolo "stampato" presso il concessionario presuppone che la cartella di pagamento, i cui estremi sono riportati nell'estratto di ruolo (numero, data notifica, ecc.), sia entrata nella sfera di conoscenza del contribuente attraverso una precedente notificazione.

Sicché non si tratta di una azione preventiva di accertamento negativo del tributo, poiché l'estratto di ruolo porta l'indicazione di notifica di cartelle di pagamento e, qualora tali dati non corrispondano alla realtà in quanto la cartella non è effettivamente stata notificata ovvero il procedimento notificatorio è stato irrituale, sussiste l'interesse processuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., che deve potersi opporre e impugnare l'estratto e gli atti che lo stesso presuppone al fine di chiederne l'annullamento.

Infatti è assurdo pensare che il contribuente, nonostante l'assenza di notifica o intervenuta prescrizione e quindi del titolo viziato, rimanga esposto agli effetti della presupposta notifica della cartella esattoriale e, quindi, di ulteriori atti esecutivi quali un eventuale pignoramento presso terzi.

Anche da un'attenta analisi della Sentenza n. 6910 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione si potrà affermare che nel caso de quo vi è pieno interesse ad agire. Invero ai sensi della predetta decisione " .... L'estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata."

Ebbene, nel caso de quo non è stata contestata la notifica della cartella ma si chiedeva al Giudicante di dichiarare prescritto il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per effetto dell'inerzia protratta per un periodo di tempo che, nel caso de quo, è di cinque anni come prescritto dall'art. 28, l. 689/81 nonché dall'art. 209, d.lgs. 285/92.

Quanto sin qui esposto è utile a far dichiarare proponibile ed ammissibile l'opposizione incoata.

## 2) Sulla prescrizione del credito

Andando al merito dell'opposizione, v'è da rilevare che non è stata data prova alcuna

nel Giudizio di Primo Grado che la Riscossione Sicilia s.p.a. abbia interrotto i termini prescrizionali tra la notifica della cartella di pagamento e l'avvio dell'azione giudiziaria.

Nel caso de quo la cartella esattoriale n. 29620050003934628 come risulta dall'estratto di ruolo presuntivamente notificata nell'anno 2005 e la cartella n. 29620060065199165 presuntivamente notificata nell'anno 2006 e quella di avvio del procedimento avvenuto in data 26.06.2013 non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.

Per l'anzidetto e quant'altro nascente dal fatto e dal diritto, l'appellante, ut supra, chiede che

#### VOGLIA L'ON. TRIBUNALE

- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In accoglimento del presente atto di appello, riformare ed annullare integralmente con qualsiasi statuizione per i motivi riportati in parte motiva e che si richiamano integralmente, la sentenza n. 565/2013 resa inter partes dal Giudice di Pace di Carini, dott.ssa Paola Marchena, dei 29.11.2013, non notificata, del procedimento avente R.G. 699/2013.
- Indi, revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la cartella di pagamento n. 29620050003934628 e 29620060065199165 per prescrizione del diritto ex art. 209 d.lgs. 285/92, nonché ex art. 28 l. 689/81.
- Condannare, altresì, gli appellati al pagamento in favore dell'appellato delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso..
- Con riserva di dedurre ulteriormente, produrre documenti, articolare ogni altro mezzo di prova e di indicare testi in corso di causa in esito al comportamento processuale di controparte.

Salvis juribus.

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è 319,00 pertanto, il contributo è pari ad euro 55,50.


Partinico, li 20 maggio 2014

avv. Christian Alessi



**RELATA DI NOTIFICA** Istante chi in atti, come in epigrafe elettiv.te dom.to e rappresentato, io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia del superiore atto alla Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva 04739330829, elettivamente domiciliata presso il proprio procuratore dott. Pietro Di Quarto presso la sede provinciale sita in Palermo, via V. Orsini, 9 per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, mediante consegna fattane nel domicilio anzidetto a mani di.....

Altra copia ho notificato, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, al Comune di Palermo, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Palermo, p.zza Pretoria I mediante consegna fattane nel domicilio anzidetto a mani di.....



Altra copia ho notificato, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, al Comune di Alcamo, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, p.zza Ciullo mediante consegna fattane nel domicilio anzidetto a mezzo del servizio postale con racc. a/r.....

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE  
CON RACCOMANDATA A.R.  
PALERMO 22 MAG 2014  
DOR. ECNA FRANCESCA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE DI APPELLO - PALERMO



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo di Polizia Municipale

Al Sig. Vice Comandante la P. M.  
Sede

**Oggetto: Deduzioni in merito al ricorso presentato dalla Sig.ra Criscenti Maria Giovanna avverso il verbale di Accertamento di violazione n° 7293 del 06.06.2014 relativo all'atv. Fiat Punto targata CB129PM.**

L'anno 2014 addì 23 del mese di luglio alle ore 15.10 circa nei locali del comando di P.M. i sottoscritti Ass.ti. Lombardo Gaetano e Scarpulla Paolina, redigono le presenti deduzioni avverso il ricorso in oggetto:

“Nel ricorso presentato dalla Sig.ra Criscenti Maria Giovanna avverso il verbale di accertamento di violazione n°7293 del 06.06.2014, art. 145 com. 2-10, elevato all'atv. Fiat Punto targata CB129PM per mancata precedenza ad un veicolo proveniente da destra, all'intersezione tra la Via Cernaia e la via Roma.

**Primo motivo :** si conferma la leggibilità del verbale di accertamento sia nelle parti riguardanti la violazione della norma del C.D.S. , sia delle dichiarazioni del trasgressore, sia dell'importo della sanzione amministrativa e dell'eventuale misura ridotta, per quanto riguarda la firma dei verbalizzanti si precisa che nella parte ove è riportato la data e località del sinistro sono riportati in maniera molto chiara sia il grado il nome e cognome dei verbalizzanti.

**Secondo motivo :** nel verbale consegnato dai sottoscritti alla sig.ra Criscenti, il termine di 60 giorni per fare ricorso al Giudice di Pace, veniva sbarrato e sostituito con **30** giorni in maniera abbastanza visibile.

**Terzo motivo :** al momento del sinistro lo specchio stradale posto all'incrocio tra la via Cernaia e la via Roma era rotto, ma questo non esime l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.

Si conferma quanto accertato con il verbale di accertamento di violazione n°7293 del 06.06.2014.

Tanto per doverosa conoscenza.

Il Personale Operante

Ass.te. Lombardo Gaetano

Ass.te. Scarpulla Paolina

X. NOTIFICATA A: Av. Adriano Ruisi Alamo ORIGINALI

ESTUO DI AERTE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Ricorso ex art. 22 legge 689/81

Prot. n. 3484 del 7 LUG. 2014  
Assegnata al Settore

Opposizione avverso verbale di accertamento - 7 LUG. 2014 Segretario Generale

Per

Il sig. Criscenti Maria Giovanna (C.F.=CRSMGV64A176T) nata ad Alcamo il 25.04.1964 ed ivi residente in Alcamo nella Via Armando Diaz n 239, rappresentata e difesa per procura in calce del presente atto dall'avv. Adriano Ruisi C.F. RSUDRN74S15A176F presso il eni studio sito in Alcamo (TP) - via Monte Bonifato n° 107 è elettivamente domiciliato, (ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc il sottoscritto difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni presso il numero Tel.-Fax 0924/200140 così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 DPR n° 68 del 11.02.2005 o all'indirizzo pec [adriano.ruisi@avvocatitrapani.legalmil.it](mailto:adriano.ruisi@avvocatitrapani.legalmil.it))

Premesso

- che in data in data 06-06-2014 la sig.ra Criscenti Maria Giovanna è stata vittima di un incidente presso l'incrocio tra la via Roma e la via Cernaia di alcamo, in quanto la vettura Fiat Punto targata CB129PM ed assicurata presso la direct line ass.ni, condotta dalla sig.ra Criscenti Maria Giovanna di cui è anche proprietaria, - (nata ad Alcamo il 25.04.1964 ed ivi residente nella via Diaz n 239 - allo stato attuale disoccupata) percorreva la via Cernaia, quando giunta in prossimità dell'incrocio con la via Roma, appena immessosi nella suddetta via Roma, veniva urtato dalla vettura del tipo Golf Wolswagen targata DV356NP di proprietà del sig Viola Baldassare Francesco (assicurata con la UNIPOL SAI Ass.ni)) e condotta dal sig. Viola Vincenzo il quale attraversava l'incrocio senza rallentare, a velocità sostenuta, mettendosi tutto a sinistra, in quanto sul lato destro della via Roma vi era parcheggiata una vettura;

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including 'Al Comune di Alcamo' and 'Al Comune di Alcamo'.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
PROT. N. 2512  
DEL 10/07/2014

- che lo specchio messo all'incrocio ove si è verificato il sinistro al momento dell'incidente era rotto, con la conseguenza che la sig.ra Criscenti era costretta immettersi piano piano sulla via Roma in quanto non vedeva le vetture provenienti dalla via Roma;

- che a seguito di tale di tale sinistro interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale di Alcamo la quale consegnava alla sig.ra Criscenti Maria Giovanna il verbale di accertamento di violazione con contestazione immediata e personale alla sig.ra Criscenti del suddetto verbale avente n 7293;

- che per l'effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di una somma che non siamo in grado di definire in quanto illeggibile, così come risulta illeggibile sia la violazione, che le dichiarazioni fatta dalla sig.ra Criscenti , nonché risulta illeggibile anche la firma dei verbalizzati

Tutto ciò premesso, il ricorrente

propone opposizione

contro il verbale di accertamento n. 7293 notificato e consegnato al momento dell'intervento della Polizia Municipale di Alcamo ossia in data 06.06.2014 chiedendone l'annullamento, per i seguenti

motivi

1 - PRIMO MOTIVO: illeggibilità del verbale di accertamento nelle parti riguardanti, sia la violazioni delle norme del codice della strada, sia delle dichiarazioni del trasgressore, sia dell'importo della sanzione amministrativa e dell'eventuale misura ridotta, che la firma dei verbalizzanti;

L'art 200 del codice della strada nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazioni deve contenere rinvia al contenuto del modello descritto dall'art 383 del regolamento di esecuzione.

L'art 383, secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n 495 ( regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che il verbale notificato deve tassativamente contenere una serie di elementi;

- indicazione del giorno;
- indicazione delle generalità del trasgressore;
- sommaria esposizione del fatto nonchè la citazione della norma violata;
- le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
- l'indicazione delle modalità ed ei termini per il pagamento in misura ridotta con la precisazione dell'importo ed il numero di conto corrente postale o bancario che può essere usato a tale scopo;
- indicazione dell'autorità competente e termini entro il quale sollevare opposizione;

Pertanto in base al combinato disposto dagli artt. 200 del codice della strada e l'art 383 del D.P.r. 16 dicembre 1992 n 495 è da ritenersi nullo il verbale in cui risulti omissivo o illeggibile anche uno degli elementi appena citati

Invero al ricorrente veniva notificata mediante contestazione immediata una copia sbiadita e non compiutamente leggibile nella maggior parte del verbale ed in particolare nelle parti riguardanti;

- 1) la violazione della norma del cds e l'esposizione sommaria dei fatti;
- 2) dichiarazione del trasgressore;
- 3) somma da pagare ed eventuale misura ridotta;
- 4) firma dei verbalizzanti;

Ebbene, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza di sia di merito che di legittimità che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata. ( Cassazione 17.02.2006 n 3536) (sentenza Giudice di pace di Rovigo n 476 del 27 aprile del 2011).

Nel caso di specie come detto il verbale risulta incomprensibile ed illeggibile se non nelle parti riguardanti le generalità, per cui il diritto alla difesa ne risulta gravemente inficiato, nel che resta assorbita ogni ulteriore doglianza.

**- SECONDO MOTIVO : ERRATA INDICAZIONE DEI TERMINI PER  
PRESENTARE RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

- Secondo la previsione dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, infatti, per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il trasgressore ha a disposizione il ridotto **termine di 30 giorni** per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura. Nulla cambia per quel che riguarda il momento a partire dal quale inizieranno a decorrere i 30 giorni: come previsto sinora, il conteggio scatterà dalla data di contestazione della violazione (se contestata di persona all'automobilista dall'agente) o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. **Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".**

Nel caso specifico nel verbale consegnato dall'agente alla sig.ra Criscenti veniva indicato un termine per fare ricorso in 60 giorni anziché 30 giorni così come è previsto dalla nuova normativa introdotta dal legislatore nel 2011.

- **TERZO MOTIVO. SPECCHIO STRADALE ROTTO POSTO ALL'INCROCIO  
CHE NON CONSENTE VISIBILITA' AI CONDUCENTI DELLE VETTURE**

- Al momento dell'incidente lo specchio stradale posto all'incrocio tra la via Cernaia e la via Roma era rotto il quale non consentiva alla sig.ra Criscenti che proveniva dalla via Cernaia di vedere i veicoli che scendevano dalla via Roma e viceversa.

Pertanto la responsabilità del sinistro è da attribuirlo al Comune di Alcamo in quanto responsabile della rottura dello specchio stradale e l'unico organo competente alla sostituzione o riparazione di esso.

#### **Per questi motivi il ricorrente chiede**

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l'immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d'udienza ed ordinare comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti

#### Conclusioni

- In via immediata e provvisoria, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma della legge 689/81, sospendere l'efficacia esecutiva del verbale di contestazione impugnato.
- In via principale e nel merito, ritenere e dichiarare che il verbale di contravvenzione n°7293 impugnato, è stato illegittimamente contestato e comunque è illegittimo ed infondato, per i motivi sopra esposti, per cui si impone l'annullamento dello stesso e dei relativi provvedimenti, con conseguente statuizione ed in particolare, con vittoria di spese, diritti ed onorario, oltre IVA e CPA.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, chiede la riduzione dell'importo al minimo edittale, e/o l'annullamento delle eventuale sanzione accessoria ossia"

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori anche in considerazione del comportamento di parte avversa.

Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Si comunica mediante deposito in cancelleria il seguente documento:


- 1) Originale verbale di accertamento;

2) Copia patente;

Si dichiara che il valore della controversia è inferiore ad Euro 500,00 con il contributo unificato pari ad euro 37,00

Alcamo li, 26-06-2014

Avv. Adriano Ruisi




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Deposito in cancelleria

Oggi

~~26-06-2014~~  
03 LUG 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Fernando Iannacchero



## Procura alle liti


Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, e nelle sue successive fasi, ivi compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione e riassunzione, l'avv. Adriano Ruisi conferendogli tutte le facoltà di legge ed in particolare quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere e conciliare la lite, chiamare i terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire con le stesse facoltà, di incassare somme. Eleggo domicilio nel Vostro studio sito in Alcamo, Via Monte Bonifato n° 107.

Autorizzo gli stessi al trattamento dei nostri dati personali conformemente alle norme della L. n° 675/96 e successive modifiche.


Dichiaro altresì di essere stati informati ai sensi dell'art. 4 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto

Alcamo li, 24-06-2014

Criscenti Maria Giovanna

  
Vera ed Autentica la firma

Avv. Adriano Ruisi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi 03-06-2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Formando Iannacchero





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
ALCAMO

R.G. n. 754/2014

CRON. 854/2014

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso proposto da Maria Giovanna CRISCENTI, avverso il verbale n. 7293, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo il 06.06.2014;  
visti gli artt. 204 bis C.d.S., 7 del Decreto legislativo 01.09.2011, n. 150 e 415, comma 2, c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 03 OTTOBRE 2014 ore 09,00, nei locali di sue ordinanze sedute;

visto l'art. 5 del Decreto legislativo 01.09.2011, n. 150;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento di cui al secondo comma del predetto disposto normativo;

DISPONE

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, avanzata dall'opponente;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, di depositare in duplice copia in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo, il 03.07.2014.



Il Giudice di Pace  
(Dott. Paolo Tesorieri)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi, - 4 LUG 2014

Il Cancelliere  
Maria Sofia Rambino



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale - 4 LUG 2014

Alcamo,

Il Cancelliere  
Maria Sofia Rambino